

Prot. n. 229

del 13.12.2023

## La procedura di *whistleblowing*



*Aggiornamenti a Dicembre 2023*

## Indice

Premessa.....	3
1. L'inquadramento normativo.....	3
2. La procedura di segnalazione.....	4
3. Le sanzioni applicabili.....	10



## Premessa

Il *Whistleblowing* (WB) è uno strumento attraverso il quale, nell'ambito di una organizzazione, pubblica o privata, i dipendenti segnalano a specifici individui o organismi una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare.

Il WB persegue la finalità di consentire alle organizzazioni di avere contezza dei fatti segnalati il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo, in tal modo, alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

### 1. L'inquadramento normativo

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha introdotto la disciplina del whistleblowing sia con riferimento al settore pubblico, modificando il Testo Unico sul Pubblico Impiego, sia a quello privato, integrando le norme contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Decreto 231).

Ai sensi di tale normativa, i Modelli 231 devono prevedere uno o più canali informativi che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono essere predisposti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

È sancito il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti; apposite sanzioni sono stabilite per chi viola le misure di tutela dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Il Modello organizzativo include appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché violazioni del Modello stesso. L'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutelare l'integrità del Fondo.

La disciplina del whistleblowing integra le disposizioni contenute nel Codice Etico del FITD.

**Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 del 2023** di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, **a rafforzamento della disciplina esistente.**

Il citato D.Lgs. n. 24 del 2023 ha modificato l'articolo 6, comma 2-*bis* del d. lgs. n. 231 del 2001 con riferimento alle Segnalazioni e ai canali di segnalazione.

Sulla base delle previsioni normative da ultimo emanate, è aggiornata la presente procedura di whistleblowing -disponibile nell'apposita sezione dell'intranet aziendale - ispirata, altresì, alle

vigenti prassi per le segnalazioni di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria di cui al Testo Unico e alle relative istruzioni della Banca d'Italia, nonché alle più recenti Linee Guida ABI, Confindustria e ANAC in materia, per quanto applicabili e secondo un principio di proporzionalità, sempre avuto riguardo al mandato istituzionale e alla dimensione e contesto aziendale del Fondo.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le Segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo.

Tale procedura non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza e i relativi poteri di controllo, per le materie di competenza, prescritti dal Modello 231.

## 2. La procedura di segnalazione

### *Canali di segnalazione e segnalanti*

**Nel caso in cui un dipendente o un collaboratore del Fondo** (persona fisica segnalante o **whistleblower**) viene direttamente o indirettamente a conoscenza di condotte illecite, anche rilevanti ai sensi del Decreto 231, o di violazioni delle prescrizioni dei Modelli 231 del FITD e dello Schema volontario e dei documenti connessi è tenuto a effettuare una segnalazione al seguente indirizzo di **posta elettronica**: [segnalazioni.wb@fitd.it](mailto:segnalazioni.wb@fitd.it).

Le Segnalazioni possono essere effettuate **anche mediante altro canale informatico/piattaforma on line interni appositamente individuato, nonché a mezzo canale postale ordinario**, al Direttore Generale all'indirizzo del Fondo e ai componenti dell'OdV agli indirizzi dagli stessi resi disponibili.

In tali casi, la Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata".

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono i componenti degli Organismi di Vigilanza e il Direttore Generale. Tale scelta organizzativa, in linea con quanto previsto dalla Linee Guida in materia, è dettata dalle caratteristiche dimensionali e organizzative stesse del Fondo e dello Schema volontario.

Le Segnalazioni potranno avvenire anche in forma orale attraverso il canale telefonico dedicato o mediante incontro diretto con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. In tali casi, previo consenso del segnalante, il Presidente potrà procedere alla registrazione o al resoconto dettagliato del messaggio.

In applicazione delle vigenti previsioni di cui all'art. 12 del Codice Etico, se la segnalazione riguarda il Direttore Generale, essa deve essere trasmessa al Presidente del Collegio sindacale, al seguente indirizzo di posta elettronica: [comoli.odvfondo@fitd.it](mailto:comoli.odvfondo@fitd.it).

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

Le previsioni e le tutele ivi contenute si applicano non solo al soggetto segnalante, ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta, tra gli altri, dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La presenza di tali soggetti dovrà essere indicata esplicitamente nella segnalazione.

### ***I soggetti destinatari delle segnalazioni e l'indagine***

I soggetti destinatari delle segnalazioni valutano le Segnalazioni ricevute, ponendo in essere tutti gli accertamenti e le indagini interne ritenute necessarie al fine di verificare la fondatezza di quanto segnalato.

Entro 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, i destinatari inviano al segnalante un avviso di conferma della ricezione stessa. Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, le stesse saranno trattate solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

Per poter dare corso al procedimento, sarà verificato *in primis* che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore, la Segnalazione risulti procedibile ed è dunque necessario valutarne **l'ammissibilità come Segnalazione *whistleblowing***.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti

segnalati.

I soggetti destinatari delle segnalazioni tengono apposita evidenza delle segnalazioni ricevute avuto riguardo almeno ai seguenti profili:

- a) numero progressivo della Segnalazione;
- b) data di ricezione della Segnalazione;
- c) Funzione organizzativa da cui proviene la Segnalazione;
- d) identità del/i Soggetto/i Segnalante/i;
- e) identità del/i Soggetto/i Segnalato/i;
- f) breve descrizione dell'oggetto della Segnalazione;
- g) se conosciuto o comunque determinabile, eventuale pregiudizio economico, sia esso a carico del FITD sia di soggetti terzi, derivante dal comportamento illegittimo descritto nella Segnalazione;
- h) attività poste in essere nel corso dell'iter istruttorio;
- i) valutazione preventiva della Segnalazione;
- j) classificazione definitiva della Segnalazione da parte degli Organi;
- k) flussi informativi a/da Soggetto Segnalante e Soggetto Segnalato;
- l) eventuali note aggiuntive.

La necessità di condurre investigazioni interne da parte dell'Organismo di Vigilanza - che si può avvalere del supporto segretariale delle strutture interne del FITD come per il complesso delle sue attività in base alle previsioni del relativo Regolamento di funzionamento - è valutata in base ai principi del Modello 231, nonché sulla base del sistema di presidi e controlli interni dei rischi e sulla base delle regole *governance* e del sistema di deleghe vigenti.

Le finalità perseguite nello svolgimento delle investigazioni interne possono avere:

- a) finalità interne o riparative per i) assicurare agli organi competenti un'adeguata conoscenza dei fatti rilevanti; ii) impedire che eventuali violazioni o condotte illecite siano ripetute o producano effetti ulteriori; iii) verificare l'efficacia del Modello e identificare eventuali azioni di miglioramento; iv) verificare i presupposti per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- b) finalità esterne per: i) ricercare o raccogliere elementi probatori difensivi o in vista dell'eventuale esercizio di azioni civili o penali; ii) porre in essere condotte riparatorie rilevanti ai sensi Decreto 231 o di altre norme applicabili.

Essi assicurano che l'indagine abbia una durata ragionevole, rispetti la riservatezza del segnalante e delle eventuali persone coinvolte, incluso il soggetto segnalato, salvi gli obblighi di legge e quelli derivanti da eventuali provvedimenti delle autorità competenti; ove necessario, può essere richiesto il supporto di consulenti tecnici. In ogni caso, le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato, salvo fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sono tutelate la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Terminata l'indagine, i soggetti destinatari delle segnalazioni valutano l'opportunità di fornire raccomandazioni nonché suggerire le azioni da realizzare per porre rimedio alle violazioni riscontrate.

Gli Organi statutari saranno informati delle segnalazioni ritenute rilevanti e degli eventuali provvedimenti a esse connessi.

### ***Oggetto e contenuto delle segnalazioni***

In linea con quanto previsto dal Codice Etico, in applicazione delle previsioni di legge in materia, le segnalazioni devono essere **circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**.

Le Segnalazioni si riferiscono a qualsiasi azione o omissione avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa, che abbia un impatto sulla stessa e/o che arrechi o possa arrecare danno al FITD e/o allo Schema volontario.

Le Segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo. Esse possono avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni; attività illecite non ancora commesse che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti e fondati sospetti.

Al riguardo, il segnalante è tenuto a fornire elementi utili a consentire ai soggetti destinatari delle segnalazioni di verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Per l'effettuazione delle segnalazioni, è stato predisposto un apposito "Modulo di segnalazione", disponibile nell'apposita sezione dell'intranet del FITD.

In particolare, il segnalante è tenuto a dichiarare la presenza di un eventuale conflitto di interessi collegato alla segnalazione.

### ***Le tutele per il segnalante***

È assicurata la riservatezza sull'identità del segnalante e di ogni altra informazione, anche in conformità delle disposizioni adottate dal Fondo e dallo Schema volontario in tema di protezione dei dati personali (*privacy*), e per ogni modalità di segnalazione.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo, così come declinato nel presente documento, senza il suo espresso consenso.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, in considerazione del rischio di ritorsioni.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante o di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre è considerata una violazione della presente disciplina; sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di protezione del segnalante. I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma - diretta o indiretta - di ritorsione o discriminazione, in applicazione delle previsioni di legge e Linee Guida.

In linea con quanto previsto dal Modello, qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione contro il segnalante è vietato e, qualora accertato, può determinare un procedimento disciplinare a carico della persona responsabile.

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dal Fondo contro il Segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, la stessa potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, sarà dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora la Persona Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

### ***Trattamento dei dati personali***

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023, il FITD e lo Schema volontario, adottano gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), – ivi inclusi il Codice *Privacy* e i Provvedimenti dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali- effettuato nell'ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

Il Fondo mette a disposizione dei soggetti interessati - anche attraverso la pubblicazione sulla intranet del FITD nell'apposita sezione dedicata al *Whistleblowing* - i seguenti documenti:

- l'informativa per le segnalazioni *Whistleblowing* ai sensi degli articoli 13 e 14 del



- Regolamento (UE) 679/2016;
- la presente Procedura.

I dati personali e le informazioni contenute all'interno delle Segnalazioni saranno trattati per il tempo strettamente necessario a dare seguito alle Segnalazioni stesse e saranno utilizzati solo per le finalità per le quali sono raccolti, ossia la gestione della Segnalazione, l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. È escluso ogni altro diverso e ulteriore utilizzo.

Saranno trattati esclusivamente i dati necessari e pertinenti al raggiungimento delle finalità perseguite. I dati personali afferenti a Segnalazioni valutate inammissibili o improcedibili ovvero i dati personali che risultano essere, in modo palese e inconfondibile, irrilevanti alla trattazione della Segnalazione ovvero i dati personali raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente e senza indugio.

Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, sono conservate per il tempo necessario al trattamento e conseguente disamina della segnalazione ricevuta e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

L'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy. Tale norma, in particolare, preclude l'esercizio dei diritti dell'interessato quando da esso possa derivare "un pregiudizio effettivo e concreto" alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In sostanza, l'esigenza di mantenere riservata l'identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

I soggetti destinatari della segnalazione sono appositamente designati e autorizzati al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle Segnalazioni ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

### ***Differenza tra segnalazioni di WB e lamentela personale***

Le Segnalazioni riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse di natura non personale, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso o, più in generale, la collettività.

La lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione.

Se i destinatari valutano la segnalazione ricevuta come mera lamentela personale, procedono all'archiviazione, informandone il segnalante.

Sono altresì escluse le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché quelle relative



a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

E' necessaria un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio

### ***Le Segnalazioni infondate***

Nel caso in cui la segnalazione sia valutata come effettuata in mala fede - ossia sia da considerarsi come falsa o infondata, effettuata al solo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio ad altri, con dolo o colpa grave - detto comportamento potrà dare luogo a provvedimento disciplinare.

### ***Protezione dei dati e archiviazione dei documenti***

La documentazione concernente le segnalazioni ha carattere riservato e deve essere conservata dagli Organismi di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità delle disposizioni contenute nella normativa in tema di *privacy*.

Essa è accessibile solo ai dipendenti all'uopo autorizzati in base al ruolo ricoperto.

### ***Formazione***

Il Fondo si impegna a erogare sessioni formative dedicate alle novità normative e procedurali riferibili al *Whistleblowing*.

## **3. Le sanzioni applicabili**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, lett. d) del d.lgs.231/2001, le sanzioni indicate nel paragrafo 5 del Modello 231 verranno applicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni, per le violazioni delle misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

La gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.